

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 42 del 16.10.2019

Supplemento n. 179

mercoledì, 16 ottobre 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.


L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.



GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO

Bando attuativo della SOTTOMISURA 8.6 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE, TRASFORMAZIONE, MOBILITA-

ZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE".

SEGUE ALLEGATO



Viale Dante Alighieri n. 74/Q
52010 Capolona (Ar)
Telefono 0575 – 48267

info@galaretino.it
info@pec.galaretino.it
www.galaretino.it

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.6

**“SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE, TRASFORMAZIONE,
MOBILITAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE”**

FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata “8.6 - Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”, di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato dalla Regione Toscana (di seguito “PSR”), con DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione Europea”, la Strategia Integrata di Sviluppo Locale del Gal Appennino Aretino (di seguito SISL) approvata con DGRT n. 1243 del 05/12/2016, e DGRT n.1308 del 27/11/2018, le “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019 (di seguito “Disposizioni Comuni”) e nel rispetto del Reg.(UE) 1407/2013 “De Minimis extra-agricolo”.

Attraverso il presente bando, sono concessi contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per l’esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

Il raggiungimento di tale obiettivo è possibile attraverso l’attivazione della seguente operazione:

8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste ”

(di seguito “tipo operazione 8.6”)

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a € 920.000,00.

2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Microimprese, (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003¹) singole o associate, e Imprese Agricole singole e associate che operano nel territorio del Gal Appennino Aretino e svolgono l’attività nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici)

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale² o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6/5/2003 è definita “microimpresa” quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

² Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione

Si precisa che ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni, i seguenti:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 4. essendo contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).
 5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca³ adottati dalla Regione Toscana per:
 - indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da

- parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁴

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

- 7. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- 8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni"

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 5) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 9) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso". Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre, a norma di quanto previsto dalle "Disposizioni" per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno

⁴ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

E' sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

Inoltre per poter ricevere il pagamento il beneficiario deve essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo); il mancato soddisfacimento di tale requisito, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando.

INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili gli investimenti di seguito riportati:

A1 - *acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A) finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Per i beneficiari, diversi dalle imprese agricole, le superfici inserite in tabella A) per giustificare gli acquisti riguardano le superfici di bosco lavorate.

Nel dettaglio deve verificarsi, pena la non ammissibilità, una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione e sotto riportato:

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate nella tabella A) per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;

- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili.

Le imprese:

- i. di nuova costituzione, cioè costitutesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- ii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al presente punto;
- iii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, a svolgere le attività di cui al seguente punto non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;

invece che giustificare gli acquisti in base al dato storico relativo alle superfici lavorate, devono impegnarsi a conseguire, entro la presentazione della domanda di pagamento, le superfici minime di bosco oggetto di taglio sopra previste e necessarie a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo.

In tali casi, pena la non ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento dell'attività forestale (presenza nel Registro Imprese con il codice ATECO relativo allo svolgimento dell'attività) e la data da cui è presente il relativo codice ATECO, nonché tutti i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui ai precedenti punti da i) a iii).

Per le imprese agricole le superfici inserite in tabella A) per giustificare gli acquisti riguardano le superfici di bosco nelle disponibilità del richiedente cioè in proprietà o gestite in base ad altri titoli di possesso validi indicati al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni.

A2 - acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

E' ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

A3 - acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature, realizzazioni stabili, idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
- b) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- c) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- d) segatronchi, seghe e troncatrici;
- e) attrezzature per la classificazione del legname;
- f) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;

- g) cippatrici
- h) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) programmi informatici nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) del successivo paragrafo "Ulteriori specifiche".

44 - *acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Sono ammessi a contributo l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) del successivo paragrafo "Ulteriori specifiche".

45 - *realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

- a) realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente, realizzati nell'ambito della presente azione;
- b) lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
- c) realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali e della loro area di pertinenza, quando strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto dell'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
- e) attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto (no materiale di consumo).

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) del successivo paragrafo "Ulteriori specifiche".

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi di cui ai punti a) e b) sopra riportati e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

3.1.1. Ulteriori specifiche

In generale, l'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Inoltre:

- i. gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:
 - nel caso d'interventi precedenti la trasformazione del legname, con esclusione della produzione di cippato e delle segherie, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
 - per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10 000 m³;
 - nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.
- Sono sempre considerati trasformazione industriale (quindi non sono ammesse a finanziamento) le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.**
- ii. le superfici forestali lavorate indicate nella Tabella A possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio eleggibile del Gal Appennino Aretino e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui alla Tabella A;
 - iii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dall'Ufficio competente all'istruttoria;
 - iv. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
 - v. le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:
 - essere a doppia trazione;
 - essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
 - avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
 - avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.
 - vi. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A può essere autorizzato purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

TABELLA A SUPERFICIE BOSCO LAVORATE O IN POSSESSO-GESTIONE TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICOLE DIMENSIONI INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE	ATTREZZATUR E E MACCHINE MEDIO- PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO- GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	4 ETTARI	8 ETTARI	16 ETTARI	40 ETTARI	
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	- Motoseghe; - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati; - Aste potatrici; - Giratronchi - Slittini; - Tirfor; - Soffiatori; - Altre attrezzature minute -	- Decespugliatori portati			- Processor (allestitrice) - Harvester (abbatitrice/allestitrice) - Feller (abbatitrice abbatitrice/esboscatrice) - Teste abbatitrici - Teste processor - Teste harvester
Concentramento ed Esbosco		- Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici	Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500m	- Skidder (trattore articolato - Teleferiche con stazione motrice mobile con motore indipendente o impianti tradizionale, di caratteristiche medio grandi	- Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	- Motocarroiole	- Forche o pinze carica tronchi Gru caricatrici forestali	- Trasporter (trattore con cassone)		Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo		- - Sega o sega	Cippatrici medie, con	Cippatrici medie-grandi, con	Cippatrici medie, con

condizionamento	<p>spacca</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW; - Scortecciatrici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici 	<p>motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100kW</p>	<p>motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 e 130kW</p>	<p>motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130kW</p>
Lavori forestali vari	<p>Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW; - trattrici cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125kW - trattrici agricole gommate e adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 KW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 Kw; - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 Kw; - Escavatori tipo ragno di potenza superiore a 100 kW

3.1.2 Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo “Spese generali” del documento “Disposizioni Comuni”, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato solo se sono collegate all'investimento. Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima dell'1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo “Spese generali” del documento “Disposizioni Comuni”.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eleggibile del Gal Appennino Aretino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali” del documento “Disposizioni Comuni”.

Fanno eccezione le macchine e attrezzature mobili il cui acquisto può essere riferito a tutte le superfici lavorate e/o in possesso del beneficiario (anche facenti capo a UTE/UPS diverse) o utilizzate da Microimprese che operano nelle zone rurali, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, che possono essere collocate momentaneamente anche in UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto purché ricadenti nel territorio eleggibile del Gal Appennino Aretino e nella disponibilità o oggetto di utilizzazione forestale da parte del beneficiario.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a. essere compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b. essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali collegate alla gestione delle superfici forestali o allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e del sottobosco di produzione aziendale. **Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio.**

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione **non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".**

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n =$ logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno, pena la non ammissibilità, è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti soddisfano quanto segue:

1. gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità" del PSR della Toscana;
2. non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - a) le opere e lavori edili che riguardano:
 - la modifica di porte e pareti interne;
 - la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - b) gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - c) gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti.

Si rinvia allo specifico paragrafo delle "Disposizioni" per ulteriori specifiche
3. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.3 Altre limitazioni

I) Miglioramenti attesi

Così come previsto al comma 8 dell'articolo 41 del Reg. (UE) 702/2014, per poter essere ammessi al sostegno gli investimenti sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Il requisito relativo ai miglioramenti attesi è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% dell'investimento richiesto a contributo è riconducibile ad almeno uno degli aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi l'aspetto generale (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;

Il requisito "miglioramenti previsti" deve essere verificato e soddisfatto (in tutti i casi) prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

3.3.1 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, pena la non ammissibilità, quanto previsto nel PSR e nei paragrafi precedenti oltre a quanto segue:

1. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
2. sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
3. sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
4. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
5. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
6. sono limitati alle strutture aziendali.

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a € 50.000,00.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a €5.000,00.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.5.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche di cui all'art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n.65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.5.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.6 Spese ammissibili/non ammissibili

3.6.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.6.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Pezzo dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente, al momento di pubblicazione del bando, consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Pezzo dei Lavori Pubblici della Toscana")

deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali.

3.6.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte I punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

3.6.4 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" e nel PSR, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa

1. spese generali relative agli investimenti immateriali;
2. i costi connessi ai contratti di leasing non costituiscono costi ammissibili;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi" e nelle "Disposizioni Comuni";
5. gli investimenti per la trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
6. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
7. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture anche se di uso promiscuo;
8. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
9. opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa, fatte salve le eccezioni di cui al precedente paragrafo "Localizzazione degli interventi";
10. gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
11. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
12. investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
13. costi di ammortamento.
14. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

3.7 Intensità del sostegno

La contribuzione è fissata al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

L'aiuto previsto dalla presente misura è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 "Aiuti de Minimis". ("De Minimis extra-agricolo").

Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de Minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti.

3.8 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13,00 del 19/12/2019.**

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione in Anagrafe Artea del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva di riferimento (principale) UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni comuni".

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Qualora in Anagrafe Artea fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la presenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione potrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- 1) descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 2) descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
- 3) l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
- 4) per gli interventi che lo prevedono, descrizione e definizione delle quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa;
- 5) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- 6) nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- 8) giustificazione di come gli investimenti concorrono al raggiungimento dei Miglioramenti attesi di cui al precedente paragrafo "Altre limitazioni";
- 9) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- 10) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- 11) nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- 12) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- 13) per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa agro-forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;

14) nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto.

b) **progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica

(scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";

c) **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 4 punti saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERI	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente, > del 50%, in zona D	12
	a2) UTE indicata in domanda ricadente (prevalentemente > del 50%) zona C2	5
	a3) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente, > del 50%, zona C1	4
	b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente, > del 50%, nei Comuni inseriti nella Strategia delle Aree Interne Casentino-Valtiberina ⁵	2
	c) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente, > del 50%, in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	3
	d) UTE indicata in domanda ricadente in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore alla media regionale del 47%)	3
	e) UTE indicata in domanda ricadente in	4

⁵ Approvata con DGRT n.1148 del 22/11/2016

	Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R.30/2015)	
Non sono cumulabili tra loro i punteggi a1), a2) e a3).		
Non sono cumulabili tra loro i punteggi a1) con c).		
II. Tipologia Richiedente	a) imprenditori agricoli professionali e equiparabili sensi dell'articolo 8 D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii.	6
	b) Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	4
	c) età del beneficiario (beneficiario di età inferiore a 40 anni). In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	3
	d) il richiedente ha attivato tirocinio ⁶ non curriculare alla data della presentazione della domanda	3
Non sono cumulabili tra loro i punteggi a), b)		
III Tipologia del Richiedente (grado di aggregazione)	a) Il soggetto richiedente è un consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000 oppure è un gestore di usi civici	5
	b) Il soggetto richiedente è un impresa iscritta all'Elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell'art. 38/bis della LR 39/00	4
I punteggi non sono tra loro cumulabili		
IV Obiettivi trasversali PSR "Innovazione – Ambiente – Cambiamenti climatici	4) possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; • EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; • ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; • ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; • Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; • IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; • BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; • UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare; 	2

⁶ Per attivazione, si intende la sottoscrizione della convenzione con il soggetto promotore, il tirocinio deve obbligatoriamente iniziare dopo la presentazione della domanda ma prima della firma del contratto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Il punteggio Massimo raggiungibile è di 40 punti

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 4 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

Il Gal, nei tempi indicati nel paragrafo successivo "Tempistica e fasi del procedimento" e nel documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio elegibile della SISL del GAL Appennino Aretino e ne sarà data evidenza sul sito www.galaretino.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.galaretino.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Arezzo del GAL Appennino Aretino costituiscono la notifica personale e avvio del procedimento ai sensi degli Artt.7 e 8 della L.241/90

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulle medesima misura/sottomisura /operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relative graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL in qualità di Ufficio Competente per l'Istruttoria sul territorio (U.C.I).

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" e nel documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5.1 –Incaricati dell'Istruttoria

I tecnici del Gal Appennino Aretino incaricati dell'Istruttoria sono:

Molli Rita : rmolli@galaretino.it tel.0575/48267

Coianiz Simona: scoianiz@galaretino.it tel: 0575/48267

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;

- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative;
- informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
- "la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016".

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) presentare all'ufficio istruttore, nel caso in cui la domanda risulti in graduatoria ricompresa tra quelle **POTENZIALMENTE FINANZIABILI** la dichiarazione sostitutiva di certificazione "Decisione n. 4" compilando il fac-simile della dichiarazione scaricabile dalla sezione documenti della presente domanda;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le

condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo

“Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;

- d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- g) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di anticipo o SAL;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento “Disposizioni Comuni”;
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Disposizioni comuni” nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento “Disposizioni Comuni” oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del documento “Disposizioni Comuni”;
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
- q) comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- v) restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA), , gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;

- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella “Disposizioni comuni”, nel presente bando, nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- cc) nel caso di imprese di nuova costituzione o di altre casi ad esse assimilati, produrre alla scadenza del terzo esercizio finanziario successivo alla domanda di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti richiesti per l’esecuzione degli investimenti e nei casi previsti dal presente bando;

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

In base all’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all’allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione europea, il Beneficiario ha l’obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul contributo ottenuto in proporzione al livello del sostegno e secondo la tipologia dell’intervento:

- fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente e comunque di dimensioni adeguate al progetto realizzato secondo le specifiche linee guida regionali.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell’allegato III del Reg. n. 808/2014. (emblema dell’unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. Le “Linee guida” e i loghi sono scaricabili dal sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it/Bandi/Documenti Utili. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura del 10% dell’investimento complessivo ammissibile, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti sono disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento “Disposizioni Comuni”.

6.5 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario sono disciplinate nel paragrafo “Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità” del documento “Disposizioni Comuni”.

7 EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento “Disposizioni comuni”.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8 TEMPISTICA E FASI DEL PROCEDIMENTO

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA –CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando e comunque dalla trasmissione da parte di Artea dell'elenco delle domande
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria(120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente alla pubblicazione sul BURT della graduatoria preliminare
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi ⁷
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

⁷ tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche; ad esempio, a titolo ordinario, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 60 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria ⁸
Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ⁹	ARTEA ¹⁰	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

9 VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

9.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

9.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

9.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

9.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Appennino Aretino riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Gal Appennino Aretino con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è

il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Appennino Aretino Rita Molli.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite

Gal Appennino Aretino – Viale Dante Alighieri, 74/q 52010 Capolona (Ar)

⁸ ARTEA prima di procedere all'autorizzazione del pagamento si accerta dell'idoneità della garanzia fidejussoria tramite validazione da parte della società/istituto emittente.

⁹ Art. 49 Regolamento di esecuzione n. 809/2014. Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco.

¹⁰ In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO IN LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA. Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dal Gal Appennino Aretino ed approvato con proprio Atto dirigenziale. In virtù di questa circostanza, sia nei contratti di assegnazione dei contributi che negli Atti di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dall'Gal Appennino Aretino, deve essere data evidenza che 'in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'. Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche al Gal Appennino Aretino.

Tel. 0575/48267, pec: info@pec.galaretino.it e-mail: info@galaretino.it

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.galaretino.it>.

10.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016 e ss.mm.ii.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili
11. Possesso di UTE/UPS

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

